



Comune di Idro

PROVINCIA DI BRESCIA

Ufficio Segreteria

Via San Michele, 81 25074 Idro - tel. 036583136 fax. 0365823035 - e-mail: segreteria@comune.idro.bs.it

Prot. 4659

Idro, li 31/03/2007

Egr. Sig.

PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Via Fabio Filzi 2

20124 Milano Fax.02/7610900

REGIONE LOMBARDIA

Assessorato Reti e Servizi di Pubblica Utilità

Via Pola n°14

20124 Milano Fax. 02/67654874

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Via Romagnoli n°9

38100 TRENTO fax. 0461/494601

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Palazzo Chigi

P.zza Colonna n°370

00187 ROMA fax.06/6783838

CONSIGLIO DEI MINISTRI

Palazzo Chigi

P.zza Colonna n°370

00187 ROMA

MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Via Cristoforo Colombo n°44

00147 ROMA Fax. 06/57224110

p.c ai seguenti Enti:

COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA

Via G. Reverberi 2

25078 - Nozza di Vestone (BS)

REGIONE LOMBARDIA

Sede territoriale di Brescia

Via Dalmazia n. 94

25125 BRESCIA

ENEL PRODUZIONI SPA

Via Grazzine n°29

25100 BRESCIA

CONSORZIO DEI COMUNI

della sponda bresciana del Lago di Garda e del Lao di Idro

c/o Comune di Salo'

Via L.L. Zanardelli n°5

25087 SALO'

REGISTRO ITALIANO DIGHE

Via Cordusio,4
20123 Milano

ARPA

Via Cantore n°20,
25100 BRESCIA

SOPRINTENDENZA

PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI

Via G.Calini n°26
25121 BRESCIA

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Ambiente, U.O.S Vincoli Ambientali

Via Milano n°13,
25126 BRESCIA

CORPO FORESTALE DELLO STATO

c/o sede sussidiariadi Brescia

Via Donatello 202

Brescia

CORPO FORESTALE DELLO STATO

Ufficio di Idro

Sig. Olivo Faccini

25074 IDRO

COMMISSARIO REGOLATORE

Ing.Ettore Fanfani

Via Nino dall'Oro n°4

26900 LODI

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO'

Via Garibaldi n°75

43100 PARMA

PREFETTO DI BRESCIA

P.zza Paolo VI

25121 BRESCIA

COMUNE DI ANFO

25070 ANFO (BS)

COMUNE DI BAGOLINO

25072 BAGOLINO (BS)

COMUNE DI BONDONE

BONDONE (TN)

COORDINAMENTO PRO LOCO DEL LAGO DI IDRO

Via Tito Speri n°29/a

25070 Ponte Caffaro (BS)

AL CAPOGRUPPO DI MINORANZA

Sig. Giuseppe Nabaffa

Via Vantone n°40

25074 IDRO

AL CAPOGRUPPO DI MINORANZA

Sig. Cristiano Fanoni

Via Vantone n°43

25074 IDRO

Oggetto: Istanza di "riesame" o di "revisione" delle condizioni e prescrizioni previste dal Regolamento per la gestione coordinata del Lago d'Idro e dei serbatoi dell'Alto Chiese 21.03.2002, allegato alla deliberazione della G.R.L. n. VII/9297 del 07.06.2002, ovvero "adeguamento" delle stesse alle mutate condizioni di fatto e di diritto e, per quanto necessari "disapplicazione" del predetto regolamento per "contrasto" con la normativa nazionale medio tempore intervenuta e con le disposizioni impartite dal Ministero dell'Ambiente. In caso di inottemperanza: istanza di intervento sostitutivo da parte dello Stato mediante applicazione della procedura di urgenza prevista dall'art. 5, comma 3, del D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, affinché assumi i provvedimenti richiesti con il presente atto di intimazione diffida.

**** **** ****

Premesso:

- che con vari provvedimenti amministrativi è stata assentita e disciplinata la concessione di riduzione del Lago d'Idro a serbatoio regolato con indicazione delle modalità di esercizio in capo alla concessionaria Società Lago d'Idro (S.L.I.), concessione scaduta nell'ottobre del 1987, proseguita in regime di proroga sino al 1993;
- che, nel contempo, al fine di individuare i contenuti del disciplinare di concessione, l'Autorità di Bacino del Fiume Po' su incarico Ministeriale ha avviato una sperimentazione con il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali e produttivi interessati, con la finalità primaria di conseguire la razionalizzazione dell'uso dell'acqua e il recupero e la valorizzazione delle caratteristiche naturalistiche ed ambientali del Lago d'Idro e del Fiume Chiese;
- che, in attesa del rinnovo della concessione, ovvero del suo affidamento ad un nuovo soggetto secondo normativa vigente, l'applicazione del sistema di regolazione è stato affidato provvisoriamente prima tramite incarico Statale nel 2001 e poi Regionale, ad un Commissario Regolatore con i poteri di cui all'art. 43 del T.U. n. 1775/1933, che sovrintendente alla gestione esercitata "in proroga" dalla S.L.I.;

- che fino al riconoscimento – rinnovo della concessione ad un nuovo soggetto, scelto tra i richiedenti o nominato appositamente, la Responsabilità della regolazione è stata assunta dalla Regione Lombardia in qualità di Ente a cui sono state conferite le funzioni amministrative connesse alla gestione del Demanio idrico, in attuazione dell'art. 89 del D.Lgs. n. 112/98, fermo restando in capo allo Stato la proprietà del Demanio idrico;
- che le modalità di regolazione sono quelle derivanti dalla sperimentazione attuata nel periodo 1992-2002 dall'Autorità di Bacino e indicate nel "regolamento per la gestione coordinata del Lago d'Idro e dei serbatoio dell'Alto Chiese" del 21.03.2002, allegato alla deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. VII/9297 del 07.06.2002, la cui lettura deve intendersi coordinata con i provvedimenti di concessione e con l'accordo intervenuto tra la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento del 14.12.2006;
- che nel contesto del citato regolamento e protocollo di intesa, con il quale sono stati integrati i "precedenti provvedimenti di concessione e relativi disciplinari" si è stabilito, provvisoriamente, di prelevare dal Lago acqua con escursione di m. 3,25 (anziché m. 7), fissando la quota di massimo invaso a m. 369,25;
- che, il Registro Italiano Dighe, competente per opere di presa commesse ad uno sbarramento che determina un invaso superiore a mc. 1.000.000, ai sensi della legge n. 584/1994, con provvedimento 18.07.2003, ha imposto una limitazione all'esercizio dell'invaso del Lago, fissando la quota alla quale riferire l'esercizio ordinario a 367,00 m.s.l. e quella raggiungibile in caso di eventi straordinari a 367,50 m.s.l.;
- che però il R.I.D., con nota 19.02.2007 n. 4829, in previsione della predisposizione del piano di protezione civile, si è formalmente impegnato a rivedere la limitazione, consentendo l'invaso da quota 367, a quota 368,50 – 369,00;
- che i vari disciplinari di esercizio, in conformità alla vigente normativa, prevedono la possibilità, in capo all'Autorità concedente, di provvedere, anche d'ufficio, in qualunque tempo, "di imporre modalità di svasso del lago differenti da quelle previste nei provvedimenti vigenti", assumendo la direzione diretta delle opere di regolazione ogni qualvolta lo ritenga necessario (potere ora espressamente previsto anche dal Regolamento n. 02/2006 della Regione Lombardia);

- che l'applicazione del vigente Regolamento di esercizio (edizione 2002), nonostante gli effetti compensativi della parziale rimozione del vincolo di sicurezza da parte del R.I.D. per l'eccessiva escursione di m. 3,25 m.s.l. ivi contemplata e per le enormi portate erogabili (finanche nell'ordine di 30 mc c/s) non consente di garantire "il deflusso minimo costante vitale" (D.M.V.) nei termini assoluti ed inderogabili in base alla normativa primaria oggi vigente e da applicare obbligatoriamente, per cui la rigida applicazione di esso si pone in contrasto con detta normativa, con conseguente obbligo in capo alla Regione Lombardia, (Ente ora competente in via esclusiva), previa intesa con la Provincia Autonoma di Trento, di adottare provvedimento specifico di modifica o revisione delle condizioni e prescrizioni del citato Regolamento 21.03.2002 (approvato con D.G.R. n. VII/9297 del 07.06.02002), ovvero "disapplicarlo" in parte qua per contrasto con norma primaria;
- che il rispetto del "deflusso minimo vitale", inteso come *"il deflusso che, in ogni corso d'acqua, deve essere presente a valle delle captazioni idriche, al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati"*, (cfr. art. 1, allegato B) alla deliberazione n. 7 del 13.03.2002 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po'), ora previsto obbligatoriamente da normativa primaria - DLgs. N. 152/2006 - Codice dell'Ambiente - per tutte le derivazioni idriche in atto alla sua entrata in vigore - per il Lago d'Idro è stato ribadito dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del territorio, con nota Prot. GAB/2007/1258/B01 del 07.02.2007 sottoscritta dal Ministro dell'Ambiente in persona, diretta, in primis, alla Regione Lombardia e poi alle varie Autorità in indirizzo, nel cui contesto, per un aspetto, si ribadisce che le modalità dell'attuale regolazione comporta l'azzeramento delle fluenze nei primi 23 km del Fiume Chiese posti a valle del Lago d'Idro, con conseguente inadempienza del rispetto del minimo deflusso vitale e, per altro aspetto, che ciò crea gravi danni di carattere igienico - sanitario - ambientale ai Comuni rivieraschi, nonché, in particolare, rilevanti danni alla zona "SIC" posta in fregio al Lago in territorio Trentino, con invito a tutti gli Enti interessati ad "assicurare il minimo deflusso vitale" del Fiume Chiese attraverso lo sfioro, seppur minimo, delle portate affluenti a Lago tramite la traversa di Idro e, comunque, "ad impedire la riduzione del livello del Lago al di sotto del limite di 367,50 m.s.l.";

- che detto Ministero, con successiva nota 02.03.2007 n. 6098, a firma del Direttore Generale Dott. Gianfranco Mascazzini, ha ribadito “l’obbligo” previsto dalla vigente normativa, del rispetto del “minimo deflusso vitale” lungo tutta l’asta del Fiume Chiese, ed in particolare nel tratto compreso tra il Lago d’Idro e la centrale di Vobarno”, con l’aggiunta che ... *“nessun prelievo d’acqua dal Lago potrà essere autorizzato ed effettuato qualora non possa essere garantito il rispetto della portata di minimo deflusso vitale”*;
- che la Regione Lombardia, nel contesto del decreto 22.01.2007, n. 457, della Direzione Generale dei servizi di pubblica utilità, (reso per disciplinare lo scarico di acqua del Lago tramite la galleria di fondo, per chiusura del canale di derivazione dell’Enel per interventi manutentivi), ha già di fatto applicato il principio di garantire il “minimo deflusso vitale” nel prevedere che ... “qualora la quantità di acqua da scaricarsi dalla galleria di fondo non consenta di raggiungere, per mancanza di afflussi, la quota di sfioro della traversa fissata a m. 367,50 s.l.m., il Commissario Regolatore potrà attuare una ulteriore riduzione di portata, assumendo in mc. 3,3 c/s il valore della portata variabile da erogarsi dal Lago in Chiese, “valore corrispondente al “D.M.V.” previsto dal Programma di Tutela e di utilizzo dell’acqua (P.T.U.A.) della Lombardia alla Sezione del Chiese a Gavardo”, attuando così, una deroga alle disposizioni contenute negli atti di concessione e alle prescrizioni della regola provvisoria fissata dal Regolamento 21.03.2002;
- che sempre nel contesto del citato decreto n. 457/2007, dopo aver ribadito che, per il rispetto del “minimo deflusso vitale”, è d’obbligo erogare dal Lago nel Chiese, tramite la traversa di Idro, una portata di m. 3,3 c/s, la Direzione Generale ha però previsto che ... raggiunta la quota di sfioro del Lago, lo stesso sarà esercitato, fino a diversa disposizione del R.I.D. e fino alla riapertura della galleria di derivazione dell’impianto idroelettrico di Vobarno, a deflusso naturale con deflusso in Chiese della portata corrispondente agli afflussi naturali a Lago, per cui si rende urgente e necessario rivedere le prescrizioni del Regolamento provvisorio di esercizio 21.03.2002, con adozione di apposito provvedimento di modifica di detta regola, onde garantire che, anche al momento di apertura di detta galleria, nessun prelievo di acqua dal Lago potrà essere autorizzato ed effettuato qualora non possa essere garantito il rispetto della portata del “minimo deflusso vitale”, secondo le istruzioni

impartite dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio con le citate note del 07.02.2007 e del 02.03.2007.

Osservato in diritto e in linea procedimentale:

- a) E' assodato che da quando è stata prevista normativamente la regola del rispetto del "deflusso minimo vitale" (D.M.V.), essa non è mai stata rispettata nella regolazione degli svasi del Lago, senza addurre giustificazione alcuna, con gravi ripercussioni sia per l'ecosistema del corso del Fiume Chiese, che per la salute ambientale del Lago d'Idro, ancorché detta regola fosse prevista nei vari atti di pianificazione approvati dalla Regione Lombardia.

Non vi è dubbio alcuno che la vigente normativa primaria prevede espressamente il rispetto del D.M.V. per "tutte le derivazioni in atto" e che, quindi, nessun prelievo dal Lago d'Idro può essere autorizzato o effettuato qualora non possa essere garantito il rispetto, in alveo, della portata del minimo deflusso vitale (si vedano sul punto le note del Ministero dell'Ambiente citate del 07.02.2007 e del 02.03.2007).

Per dimostrare che detta regola è ora prevista da normativa primaria di immediata applicazione è sufficiente un "escursus" delle disposizioni che si sono succedute nel tempo:

- il concetto del "deflusso minimo vitale" (D.M.V.) o "portata minima vitale", è stato introdotto dalla legge 18.05.1989 n. 183 (art.3, comma 1°, lettera i), ripreso dal D.Lgs. n. 275/1993 e dall'art.3, comma 3°, della legge 05.01.94 n. 36;
- è stato riprecisato e completato dall'art.22, comma 5°, del D.Lgs. 11.05.1999 n.152, norma poi modificata dal D.Lgs. 18.08.2000 n.258 con precisazione categorica ... *"tutte le derivazioni di acqua, comunque in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono regolate dall'Autorità concedente, mediante la previsione di rilasci volti a garantire il "minimo deflusso vitale" nei corpi idrici, senza che ciò possa dar luogo ad indennizzo da parte della P.A."*, legge che ha ripreso il disposto dell'art.12, comma 9°, del D.Lgs. 16.03.1999 n.78 (attuativo della Direttiva CEE n. 99/92) che aveva già imposto la *"modifica delle concessioni in atto in modo da garantire la presenza negli alvei sottesi del minimo deflusso costante vitale"*;

- il Ministero dell'Ambiente, in attuazione del disposto dei commi 4° e 5° del D.Lgs. n. 152/99, con decreto 28.07.2004, ha ulteriormente precisato il concetto di D.M.V., con la specificazione (punto 7.2), che ... *“in attesa dei piani di tutela il D.M.V. dovrà essere definito in base ai criteri e alle formule fissati dalle Autorità di Bacino o dalle Regioni, il tutto salvo deroghe per periodi limitati e previa adeguata motivazione”*;
- la Regione Lombardia ha approvato un atto di indirizzo con D.G.R. n. VII/1048 del 28.07.2004, e tenuto presente il contenuto della delibera n. 7/2002 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po' (allegato B), ha fissato il componente idrogeologico di base in misura pari al 10% della portata naturale media annua della sezione di riferimento, (principio mai applicato per il Lago d'Idro);
- la Regione Lombardia, medio tempore, ha approvato la legge n. 26/2003, poi integrata, da ultimo, con legge 27.02.2007 n.5, di riordino di tutta la materia nell'esercizio della competenza esclusiva (il cui art. 7, comma 1, lett. e), impone l'obbligo di rilascio a valle dell'opera di presa del deflusso minimo vitale nonché l'obbligo di installazione da parte del concessionario di strumenti di misura e di trasmissione dei dati di misurazione delle portate, dei volumi d'acqua accumulati e o derivati prescritti dall'articolo 95 comma 3 D.Lgs. n. 152/2006) e in previsione di stesura del “piano di gestione del bacino idrografico” cui sono seguiti provvedimenti amministrativi di attuazione con espressa previsione del rispetto del D.M.V. per ogni concessione in atto (delibera del Consiglio Regione 28.07.2004 (atto di indirizzo), D.G.R. n. VII/2244 del 29.03.2006 (approvazione programma di tutela delle acque, art. 31 – 34 di disciplina del D.M.V., Regolamento n. 002 del 24.06.2006 che riprende, all'art.15, l'obbligo di rispetto del D.M.V.);
- la materia è stata compiutamente ripresa e disciplinata “ex novo” dal D.Lgs. 03.04.2006 n.152 (codice dell'Ambiente), entrato in vigore il 29.04.2006, che, dopo aver con l'art. 175 abrogato il D.Lgs. 11.05.1999 n.152, (con conseguente inoperatività di tutte le disposizioni normative e regolamentari precedenti anche attuative), nell'art.95 ha fissato i criteri per la pianificazione dle bacino idrico, prescrivendo che nei piani di tutela devono essere adottate misure per assicurare il minimo deflusso finale.

Il 4° comma del citato art.95 (norma primaria vincolante), recita ... *“tutte le derivazioni di acqua, comunque in atto alla data di entrata in vigore del presente titolo terzo, sono regolate dall’Autorità concedente, mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici, come definito secondo i criteri adottati dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, senza che ciò possa dar luogo a corresponsione di indennizzi da parte della P.A.”*.

A sua volta, l’art. 170, quale norma transitoria, dispone che ... *“fino alla emanazione dei decreti di cui all’art.95, commi 4° e 5°, continua ad applicarsi il DM 28/07/2004”*.

Da quanto esposto consegue che, fermo il principio dell’obbligatorietà del rispetto del D.M.V. come previsto dal 4° comma dell’art.95 del D.Lgs. n. 152/2006, per la definizione e l’applicazione concreta, in carenza del Decreto Ministeriale, deve applicarsi quanto prescritto e previsto dal DM 28.07.2004, con conseguente caducazione o inefficacia della normativa Regionale attuativa del D.Lgs. n. 152/99, ormai abrogato, con onere per la Regione Lombardia di predisposizione o aggiornamento del piano di tutela delle acque, fermo l’obbligo, medio tempore, di garantire, per tutte le derivazioni in atto, il D.M.V. come precisato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po’.

Per coerenza e completezza espositiva è utile ricordare che l’art. 7.2, comma 6°, del citato decreto 28.07.2004, prevede che ... *“in attesa dei piani di tutela il D.M.V. potrà essere definito in base ai criteri e alle formule adottati dalle Autorità di Bacino e dalle Regioni, ferma però l’immediata operatività della regola”* (quindi, per il Fiume Chiese criteri di quantificazione di cui alla deliberazione n. 6 del 06.08.1992, fatti propri dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. VI/42446 del 12.04.1999, pari a 1,975 mc/s, ovvero criteri di quantificazione di cui alla deliberazione n. 7 del 13.03.2002 (allegato B) della stessa Autorità di Bacino, in applicazione del disposto dell’art. 22 e segg.ti del D.Lgs. n. 152/99, pari a 2,16 mc/s, il tutto con la precisazione che sulla soglia della traversa di ritenuta è necessario che vi sia un battente idrico che permetta il rilascio di una portata pari al D.M.V., individuata nella quota di 367,50 m.s.l.m.-

- b) Poiché la responsabilità della regolazione del Lago è stata assunta dalla Regione Lombardia, in qualità di Ente a cui sono state conferite le funzioni amministrative connesse alla gestione

del Demanio Idrico (art. 89 D.Lgs. n. 122/98), che, per l'esercizio si avvale di un Commissario Regolatore di nomina Regionale con i poteri di cui all'art.43 del T.U. n. 1775/33, ad essa compete ogni modifica agli elementi costitutivi delle opere e dei manufatti relativi alla concessione di derivazione d'acqua del Lago d'Idro (T.U. n. 1775/1933 e Regolamento Regionale n. 02/2006), compresa la modifica o revisione del vigente regolamento di esercizio provvisoriamente in essere per assicurare e garantire il rispetto del minimo deflusso costante vitale (D.M.V.), tenuto conto anche del principio generale che l'Autorità concedente, anche per disposto dei disciplinari vigenti, può, in qualunque tempo, anche d'ufficio, imporre modalità di svaso del Lago differenti da quelle previste in detti provvedimenti, assumendo la direzione diretta delle opere di regolazione ogni qualvolta lo ritenga necessario.

- c) Attualmente la galleria di derivazione Idro-Vobarno al servizio della centrale di Carpeneda, è stata messa fuori servizio per interventi di manutenzione regolarmente autorizzati dalla Regione Lombardia in data 23.09.2006, prot. n. 10919, interventi che dovrebbero essere ultimati, presumibilmente, il 30.04.2007.

Per effetto dei rilasci effettuati tramite la galleria di fondo assentiti con il decreto 22.01.2007 n.457 del Direttore Generale del Servizio Regionale (risorse idriche), il livello del Lago ad oggi ha raggiunto e anche superato il livello di massima regolazione fissato a m. 367,00 s.l.m., con Provvedimento del R.I.D. sicchè oggi è rispettata la regola di garantire il D.M.V. previsto nel P.T.U.A della Regione Lombardia in 3,3 mc/s, da 2,16 mc/s indicato dall'Autorità di Bacino nelle citate deliberazioni n. 6/92, n. 9/93, n. 5/99 e n.7/2002.

Nel predetto decreto non si precisa quale sarà la determinazione che la Regione adotterà nel momento in cui ritornerà in funzione la galleria di derivazione dell'impianto idroelettrico di Vobarno, per cui necessita tempestivamente esaminare la problematica non essendo certo possibile dopo il 30.04.2007 esercitare la derivazione mediante applicazione del Regolamento di esercizio (edizione 21.03.2002 allegato alla DGR n. 7/2002, anche perchè, medio tempore, è intervenuto il Ministero dell'Ambiente con la nota Prot. GAB/2007/1258/B01, del 07.02.2007, con la quale, in termini inequivocabili, ha invitato le Autorità destinatarie della missiva ... *"ad assicurare il deflusso vitale del Fiume Chiese,*

attraverso lo sfioro, seppur minimo, delle portate affluenti dal Lago tramite la traversa di Idro e, comunque, ad impedire la riduzione del Lago al di sotto del limite di 367 m s.l.m., demandando all'Autorità di Bacino del Po' e al Direttore della Direzione Generale della Lombardia il compito di coordinare le iniziative necessarie a garantire tale risultato", prescrizione riconfermata con la successiva nota 02.03.2007 n.6098 nel rammentare ... *"l'obbligo previsto dalla vigente normativa, del rispetto del minimo deflusso vitale lungo tutta l'asta del Fiume Chiese, ed in particolare nel tratto compreso tra il Lago d'Idro e la Centrale di Vobarno. sicchè nessun prelievo d'acqua dal Lago potrà essere autorizzato od effettuato, qualora non possa essere garantito il rispetto della portata del minimo deflusso vitale".*

Ogni eventuale (e non certo auspicabile) determinazione da parte della Regione che non rispetti la tutela del minimo deflusso vitale, si porrebbe non solo in contrasto con le disposizioni Ministeriali, ma costituirebbe una inammissibile violazione della normativa primaria Statale che, per quanto esposto, è di "immediata applicazione" per tutte le derivazioni di acqua comunque in atto, compresa quella di cui si discute.

E' utile ricordare che nella seduta del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento (11.10.2006), (proprietaria con lo Stato del Demanio idrico del Lago), è stata approvata una specifica mozione che impegna la Giunta Provinciale ... *"ad intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, per giungere all'obiettivo di fissare la quota minima demaniale del Lago possibilmente nella misura storica di 368,00 mt s.l.m., attivando tutte le iniziative possibili per arrestare i fenomeni di alterazione quantitativa e qualitativa del bene demaniale ambientale del Lago di Idro".*

E' dato pacifico che il Lago d'Idro è un "bene ambientale ex lege" e qualificato espressamente dall'art.91, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 "area sensibile" ed è noto che la Commissione Europea, con nota 05.05.2005, a seguito di formale reclamo rubricato con il n. 2005/4347, ha avviato un procedimento teso a verificare l'eventuale violazione del diritto comunitario con particolare riferimento alle conseguenze negative che il forte utilizzo delle acque del Lago d'Idro a scopi produttivi rischia di provocare sul sito di importanza comunitaria (SIC IT 31220065) situato in sponda Trentina, procedimento tuttora in corso.

E' doveroso ricordare anche che le problematiche ambientali conseguenti alla ingiustificata escursione dei livelli del Lago, già evidenziate nell'esposto inviato al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio il 24.07.2006, riprese poi nella nota 26.02.2007, inviata dal Comune di Idro a detto Ministero e alle varie Autorità in indirizzo, problematiche che rientrano, a tutti gli effetti, nella categoria del danno ambientale come definito dall'art. 300 del Codice dell'Ambiente impongono, al di là del rispetto della regola del deflusso minimo vitale, una riconsiderazione per la garanzia anche del "minimo vitale lacuale" che ha determinato una situazione di profondo degrado con conseguente arretramento della risorsa idrica e avanzamento delle coste (di decine di metri), nonché apporto di zone fangose, situazione gravemente pregiudizievole anche per l'aspetto igienico-sanitario oltre che per il dato lacustre.

- d) Per le ragioni e considerazioni esposte, si impone un sollecito intervento della Regione Lombardia per un "riesame", ovvero "revisione", del vigente Regolamento d'esercizio, ricorrendo indubbiamente le due condizioni tradizionalmente ritenute da Dottrina e Giurisprudenza e cioè che si tratti di un atto ad efficacia "prolungata" e che sia esplicitazione di una potestà discrezionale per cui l'Amministrazione è abilitata a rivalutarne l'opportunità e, quindi, ad effettuare una riconsiderazione degli interessi tutelati con l'atto a suo tempo adottato, alla luce delle modificazioni normative e fattuali nel frattempo intervenute.

Per l'aspetto normativo, come precisato, è intervenuta una legge di rango superiore di immediata applicazione - D.Lgs. n. 152/2006 - che ha espressamente abrogato tutte le pregresse disposizioni normative e, di conseguenza, anche quelle regolamentari, per cui, in applicazione dei principi contenuti negli artt. 1, 3 e 4 Disp. Prel. C.c. e in conformità dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, nel conflitto di disposizioni legislative e disposizioni regolamentari, va data preminenza a quella legislativa di rango superiore.

In pratica, si impone una "disapplicazione normativa", possibile anche da parte della Pubblica Amministrazione, che prescinde dalle posizioni soggettive in gioco e riguarda più in radice la rilevabilità d'ufficio dell'obiettiva esistenza di un atto regolamentare in contrasto con una superiore disposizione di legge, ovvero l'esistenza di una legge di rango inferiore

contrastante con altra di rango superiore, secondo i principi della gerarchia delle fonti statuiti dalle citate disposizioni preliminari del Codice Civile.

La necessità di una revisione o modifica del vigente regolamento di esercizio della regolazione del Lago prescinde dalla problematica di tutela e ripristino del danno ambientale, danno che si aggraverà notevolmente se alla data del 30.04.2007 non saranno stati adottati i provvedimenti di radicale modifica come prima evidenziati alle prescrizioni in essere (danno per il quale il Codice dell'ambiente, all'art. 304, assegna al Ministero dell'Ambiente poteri specifici di intervento).

Detta competenza particolare non incide però su quella specifica spettante alla Regione in subiecta materia, in qualità di Ente cui sono state conferite le funzioni amministrative connesse alla gestione del Demanio idrico, tra cui quella di provvedere, in qualunque tempo ad imporre modalità di svasso del Lago differenti da quelle previste nei provvedimenti vigenti, assumendo la direzione diretta delle opere di regolazione ogni qual volta lo ritenga necessario – nel caso di specie, adottare le misure ritenute idonee per garantire, anche dopo il 30.04.2007, in modo costante, la tutela del deflusso minimo lacuale e vitale nel sottostante Fiume Chiese a partire dall'opera di sbarramento con inibizione di riduzione del livello al di sotto della soglia di sfioro (posta a quota di mt 367,50 s.l.m.), rispettando così anche le prescrizioni emanate con le note prima citate dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio.

E' superfluo ribadire che il tempestivo intervento costituisce onere ineludibile da parte della Regione, quale Ente concedente, perché l'obbligo del rispetto del minimo vitale è tassativamente previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, normativa di immediata applicazione prevalente, quale disposizione di rango primario, su qualsiasi diversa disposizione normativa o regolamentare pregressa.

**** * * * * *

Pertanto, il sottoscritto Sindaco pro tempore del Comune di Idro, sentito il Consiglio Comunale nella seduta del 30/03/2007

CHIEDE, E PER QUANTO NECESSARIO, INTIMA E DIFFIDA

Alla Regione Lombardia, quale Autorità concedente, nell'esercizio della competenza spettante, nonché alla Provincia Autonoma di Trento, per quanto di competenza ex art. 89, comma 2, D. lgs. N. 112/98:


- di voler tempestivamente rivedere e, comunque, modificare le indicazioni contenute negli atti di concessione di riduzione del Lago d'Idro a serbatoio regolato e i termini e prescrizioni fissate nel Regolamento per la gestione coordinata del Lago d'Idro e dei serbatoi dell'Alto Chiese del 21.03.2002, allegato alla deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. VII/9297 del 07.06.2002, con decorrenza dalla data di riapertura della galleria di derivazione dell'impianto idroelettrico di Vobarno si da garantire l'obbligo previsto dalla vigente normativa del rispetto del "minimo deflusso vitale" (DMV), da quantificare secondo le indicazioni a suo tempo fissate dall'Autorità di Bacino del Po', come riprese nel P.T.U.A. della Lombardia in 2,16 e 3,3 mc/s, deflusso riguardante tutta l'asta del Fiume Chiese, ed in particolare nel tratto compreso tra il Lago d'Idro e la centrale di Vobarno, portata da erogare tramite la soglia della traversa di Idro posta a quota 367,50 s.l.m. e, comunque, ad impedire la riduzione del livello del Lago al di sotto di detta quota;
- di impartire le opportune disposizioni attuative al Commissario Regolatore Ing. Ettore Fanfani e, per quanto necessario, alla Società Lago d'Idro (S.L.I.), affinché provvedano a mettere in atto ogni adempimento tecnico necessario affinché l'erogazione avvenga nei termini e nei limiti e nelle quantità fissate con il nuovo provvedimento di regolazione della derivazione;
- di voler, comunque, dar sollecito corso alla procedura di "riesame" dei vigenti provvedimenti regolamentari disciplinanti la regolazione del Lago d'Idro, con "disapplicazione", per quanto di ragione di dette prescrizioni per palese contrasto con la normativa di rango superiore di immediata applicazione – D.Lgs. n. 152/2006 – sempre al fine della tutela del deflusso minimo vitale nel sottostante Fiume Chiese a partire dall'opera di sbarramento nelle quantità prima individuate;
- in subordine, e in ogni caso, di voler provvedere, quale Autorità concedente, ad imporre tempestivamente, tramite il Commissario Regolatore, modalità di svasso del Lago differenti

da quelle previste nei provvedimenti vigenti al fine di garantire il minimo deflusso vitale da effettuarsi dalla quota di sfioro tramite la soglia della traversa di Idro, posta a quota 367,50 mt s.l.m., assumendo, se necessario, la direzione diretta delle opere di regolazione, previa intesa con il Registro Italiano Dighe in ragione delle competenze ad esso attribuite dalla legge 21.10.1994 n. 584.

CHIEDE INOLTRE:

- che, in caso di inottemperanza da parte delle Autorità concedenti all'intimazione sopra esposta, lo Stato eserciti il potere sostitutivo ex art. 5, del D. lgs. N. 112/98, mediante la procedura d'urgenza prevista al comma 3, adottando con apposita delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'Ambiente competente in materia, le determinazioni richieste con il presente atto di intimazione e diffida.

La Sindaca


Prof. Augusta Salviterra